

Giovanni Adamo (\*)

## TRASPORTO, LOGISTICA ED ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA – UNA PRIMA INTRODUZIONE ALLA MATERIA

Nel corso degli ultimi lustri il trasporto e la logistica hanno subito enormi evoluzioni, generando sistemi profondamente complessi e caratterizzati da indispensabili interazioni tra imprese.

In tale contesto talora è possibile riscontrare meccanismi di integrazione verticale tra imprese diverse, nei quali all'impresa “a valle” viene sistematicamente demandata, anche per diversi anni, una parte dell'attività commissionata all'impresa “a monte”.

Ciò comporta, spesso, che l'impresa “a valle” organizzi tutta la propria attività in modo specificamente dedicato all'evasione delle richieste della impresa committente, divenendo, talora, anche impresa con “monocliente”.

Può accadere, poi, che anche dopo svariati anni di rapporti commerciali tra le due imprese, l'impresa committente intenda sciogliersi da essi, per le ragioni più varie (economiche, commerciali, organizzative, etc.).

Quale tutela giuridica, in quel caso, per un'impresa che ha organizzato tutta la propria attività (acquistando, ad esempio, attrezzature, ribalte, camions, etc.) riponendo legittimamente affidamento sulla continuazione dei rapporti?

La risposta potrebbe essere nella L. 18 giugno 1998, n. 192 (“*Disciplina della subfornitura nelle attività produttive*”), Legge dedicata ai rapporti di subfornitura industriale, ma il cui art. 9 (rubricato “*Abuso di dipendenza economica*”) è comunemente giudicato applicabile a tutti i rapporti imprenditoriali caratterizzati dalla dipendenza economica di una parte nei confronti dell'altra.

La norma stabilisce che “*E' vietato l'abuso, da parte di una o più imprese, dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.*”

*L'abuso può costituire nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.*

*Il patto attraverso il quale si realizza l'abuso di dipendenza economica è nullo”.*

La disciplina, dunque, si pone a stringente tutela dell'impresa “debole”, a fronte di una situazione contrattuale squilibrata a favore di una impresa più economicamente “forte”, tracciando limiti al potere contrattuale di quest'ultima per ricondurre il contratto ad equità.

Vedremo nel prossimo articolo in che modalità ed in quale misura questo è possibile, e con quali conseguenze.

---

\* Fondatore Studio Legale Adamo ([www.studiolegaleadamo.it](http://www.studiolegaleadamo.it)) - Avvocato in Bologna –  
Cultore della Materia di Diritto Civile nell'università di Bologna